



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE
DENOMINAZIONI D'ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, FATTO A GINEVRA IL 20
MAGGIO 2015

Art. 15 (Atto di Ginevra)

(1) [Rifiuto degli effetti della registrazione internazionale]

a) Entro il termine specificato nel regolamento di esecuzione, l'autorità competente di una parte contraente può notificare all'Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale nel suo territorio. La notifica del rifiuto può essere effettuata dall'autorità competente d'ufficio, se consentito dalla sua legislazione, o su richiesta di una parte interessata.

b) La notifica del rifiuto deve indicare i motivi del rifiuto. (2) [Protezione conferita da altri strumenti] La notifica di un rifiuto non deve andare a scapito di qualsiasi altra forma di protezione di cui la denominazione o l'indicazione interessata può beneficiare, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, nella parte contraente a cui si applica il rifiuto. (3) [Obbligo di offrire alle parti interessate la possibilità di adire le autorità] Ogni parte contraente offre una ragionevole possibilità, a tutti i soggetti i cui interessi siano compromessi da una registrazione internazionale, di richiedere all'autorità competente di notificare un rifiuto con riferimento a detta registrazione internazionale.

(4) [Registrazione, pubblicazione e comunicazione dei rifiuti] L'Ufficio internazionale iscrive il rifiuto e i motivi del rifiuto nel registro internazionale. Esso pubblica il rifiuto e i motivi del rifiuto e trasmette la notifica del rifiuto all'autorità competente della parte contraente di origine o, se la domanda è stata depositata direttamente a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, ai beneficiari o alla persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), nonché all'autorità competente della parte contraente di origine. (5) [Trattamento nazionale] Ogni parte contraente mette a disposizione delle parti interessate da un rifiuto i medesimi mezzi di ricorso giudiziari e amministrativi disponibili ai suoi cittadini per quanto riguarda il rifiuto di protezione per una denominazione di origine o un'indicazione geografica.

Versione in vigore dal 5 febbraio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

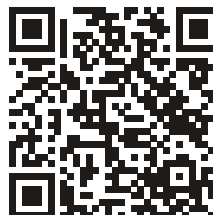
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Estremi	Legge 14 gennaio 2026, n. 13
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-13-2026/atto-di-ginevra-art-15>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it